

C'ERA UNA VOLTA L'ART. 27, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE

Aurora Matteucci



La chiamavano presunzione di innocenza. Per la verità sarebbe ancora in vigore, ma giace riposta in un reliquiario. Troppo scomoda: non sono questi i tempi per permettersi il lusso di considerare innocenti persone indagate prima ancora che sulla colpevolezza si sia pronunciata una sentenza definitiva.

I tentativi di limitarne l'estensione sono innumerevoli e datati.

Non ci riferiamo solo all'uso distorto della custodia cautelare in carcere come forma di anticipazione della pena; né all'invalsa tendenza, tipica dell'odierna narrazione mediatica, all'uso di un lessico colpevolista.

Non solo questo.

La Corte costituzionale apre il 2021 con una sentenza, la n. 1, che fa strame della presunzione di innocenza: non si occupa di libertà personale, né di trattamento penitenziario. No. Si occupa di patrocinio a spese dello Stato.

Come possa questa materia avere a che fare con la presunzione di innocenza è questione di non immediata percezione.

Per spiegarlo, occorre fare un passo indietro e raccontare una storia.

Era il 2009. Anche all'epoca il processo penale costituiva già un laboratorio – un banco di prova – per quello che si sarebbe consolidato come un fenomeno strutturale: legittimare, al suono di un'emergenza percepita, l'aumento delle pene, l'irrigidimento delle soluzioni procedurali come il trofeo di una guerra, costruita ad arte, tra i "*per bene*" e i "*per male*".

La "*società dei per bene*" chiede pene severe: la classe politica risponde con riforme a costo zero. Reprimere senza prevenire, del resto, è facile e apparentemente indolore. Basta individuare un sentimento di insicurezza, inoculare i *social media* di notizie allarmanti, elevare la repressione a obiettivo primario di intervento politico, trasformarsi in novelli paladini delle vittime (senza indagare origini e complessità dei fenomeni criminali, senza misurarsi con le implicazioni sociali che li precedono e li implicano), aumentare le pene. L'urna elettorale sarà ricompensata. Una gratitudine a basso costo.

Tra le varie riforme di quell'anno ne fu introdotta una (con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38) passata alla storia come legge sul c.d. *stalking*, la cui portata insidiosa sembra mascherata dalle migliori intenzioni: la persona offesa che denunci di aver subito reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo è ammessa *ex lege* al patrocinio a spese dello stato a prescindere dai limiti di reddito. L'elenco è stato ampliato una prima volta nel 2012 (con la legge 1° ottobre 2012, n. 172, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007) e, una seconda, nel 2013, con il d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119) recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere. Il nuovo art. 76, comma 4 *ter*, Dpr 115/2002 consente, oggi, anche alle persone offese di reati di maltrattamento in famiglia, *stalking*, mutilazione di organi genitali femminili, riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, corruzione di minorenne e adescamento di minorenni, l'accesso all'assistenza legale gratuita a prescindere dai limiti di reddito.

Viene, così, estesa la portata della tutela economica dello Stato per talune tipologie di vittime, anche se abbienti. Non tutte. Le vittime di reati di strage, di sequestro di persona, di omicidio, di lesioni gravi non sono considerate vulnerabili e non godono della tutela legale gratuita.

Questa disposizione ha oggi trovato nella Corte costituzionale uno strenuo difensore.

La legittimità costituzionale della norma ruota tutta intorno a due poli, assurti ad endiadi inscindibile: “vittima” e “verità”. La tutela legale gratuita a prescindere dai limiti di reddito è necessaria per “favorire la vittima” – scrivono i giudici della Consulta – “nel percorso di emersione della verità”.

Quale verità? Quella della denuncia.

Quindi esiste, per la Corte, una verità, prima del processo e a prescindere da esso, che deve solo essere svelata. Se ne deve aiutare l'emersione. E come? Offrendo la tutela legale gratuita. E se quella non era una verità? Se all'esito del processo quella verità venisse ribaltata? I “*per bene*” grideranno allo scandalo della sentenza di assoluzione e lo Stato non oserà farsi restituire quanto anticipato per le spese legali nel caso in cui quella verità, *pre-processuale*, non dovesse trovare conferma nell'unico luogo deputato alla sua verifica: il processo.

Vittima e verità sono concetti che non possono prescindere dall'accertamento del reato, non possono preesistere al processo. Non è un caso che il codice di procedura penale non usi mai il termine “vittima” ma il più opportuno “persona offesa”.

E la ragione sta proprio scritta nell'art. 27, comma 2, della Costituzione che impone a legislatore, giudici e *media*, di evitare assimilazioni tra indagine e condanna, tra denuncia e condanna.

Assegnare la tutela legale gratuita a prescindere dai limiti di reddito, oltre a costituire un innesto impuro in un contesto normativo che si pone l'obiettivo di garantire la tutela ai non abbienti, oltre ad accreditare l'attendibilità della denuncia prima del vaglio processuale, svela un'ulteriore insidia, forse ancor più subdola.

La maggior parte dei reati le cui persone offese ricevono la tutela legale gratuita a prescindere dai limiti di reddito sono, sul piano criminologico, quelli di genere, a sfondo endofamiliare. Reati, è noto, di difficilissima emersione, spesso perché legati alla dimensione tutta privata del domicilio e sommersi da un pudore, ancora tristemente radicato, che costringe le donne a subire, sopportare, proteggere il focolare dal circuito pubblico del processo. O reati di violenza sessuale, altrettanto difficili da denunciare, per gli indubbi riflessi di vittimizzazione secondaria che il processo, fatalmente, schiude.

E, tuttavia, non è garantendo l'assistenza legale gratuita a prescindere dai limiti di reddito che si rimuovono gli ostacoli culturali che impediscono alle donne che sopravvivono ad atti di violenza di denunciare i delitti subiti.

Considerare le donne come vittime da proteggere, sempre e comunque, persino offrendo loro la tutela legale gratuita, anche se abbienti, anche se dotate di strumenti culturali ed economici che consentono loro di autodeterminarsi nel percorso di emersione dei soprusi, significa, ancora una volta, identificare la soggettività politica della donna con quella della vittima, un'ancella dei tempi moderni – per usare l'immagine distopica del mondo nuovo immaginato da Margaret Atwood –, incapace di assumere una decisione *motu proprio*, di scegliere un difensore, come e quanto retribuirlo, di instradare la propria tutela entro i cardini del rapporto fiduciario, regolato anche da condizioni economiche stabilite nel reciproco impegno che sigilla il sodalizio professionale.

In caso di condanna, la persona offesa di qualsiasi reato, che si costituisce parte civile, vede sempre riconosciuta la restituzione da parte del condannato anche delle spese legali sostenute già con la prima sentenza, anche se non ancora definitiva.

Con un emendamento alla legge di bilancio, approvato dalla Camera dei deputati lo scorso dicembre, è stato previsto lo stanziamento di 8 milioni di euro all'anno per consentire agli imputati assolti con formula piena un ristoro di 10.500 euro per le spese legali sostenute all'esito del processo. Occorre un processo per definire se lo Stato si è sbagliato, quando a subirlo è un imputato.

Ed occorre un processo per risarcire le persone offese e per rifonderle delle spese legali anticipate.

Occorre un processo: lo impone l'articolo 27, comma 2, della Costituzione.